

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



1107 / 21

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Presidente -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

Dott. MARILENA GORGONI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

\*RESPONSABILITA'  
CIVILE

Ud. 26/11/2020 - CC

R.G.N. 4490/2019

non 1107  
Rep. O.I.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 4490-2019 proposto da:

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA  
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis) ;

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR  
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 6598/2018 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

**Rilevato che:**

(omissis) S.R.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 6598/2018 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 19 ottobre 2018, notificata tramite Pec il 23 novembre 2018, affidandosi a due motivi, ribaditi con memoria.

Resiste con controricorso (omissis) .

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1834/2014 respingeva la richiesta risarcitoria avanzata da (omissis) nei confronti della (omissis) S.r.l., avente ad oggetto i danni subiti in conseguenza della caduta verificatasi l' (omissis) (omissis)', ritenendo non provata l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra la persona che aveva gettato acqua saponata sul marciapiede antistante l'esercizio commerciale, rendendolo scivoloso, e la (omissis) .

La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame, in via principale, da (omissis) (omissis), e, in via incidentale, dalla (omissis) , riteneva applicabile al caso concreto la disciplina di cui all'art. 2049 c.c. e, per l'effetto, condannava l'appellata al pagamento di euro 41.840,38, quale risarcimento del danno fisico, oltre alle spese di lite, a favore di (omissis) .

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

**Considerato che:**

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione dell'art. 2049 c.c.

Dopo un'ampia digressione sulla funzione della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., la ricorrente lamenta che il giudice *a quo* abbia ritenuto provati gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, basandosi su una testimonianza *de relato* che avrebbe dovuto essere considerata priva di valore probatorio ed indiziario, non avendo trovato riscontro in altre circostanze di adeguata consistenza. In aggiunta, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di occasionalità necessaria tra preponente e preposto – la ricorrente sostiene che il rapporto di occasionalità necessaria postula l'accertamento del rapporto di lavoro e/o di preposizione, per cui, l'assenza di quest'ultimo implica il venir meno anche del primo, essendo illogico "pensare di poter dimostrare la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria senza avere previamente provato l'esistenza di un rapporto lavorativo tra il padrone e il committente" (p. 8 del ricorso) – nonché tener conto della condotta della vittima "poiché, se, da un lato, il proprietario del suolo è sempre tenuto alla manutenzione e a mettere in sicurezza ogni fonte di potenziale pericolo per evitare danni ai terzi, dall'altro lato è sempre richiesto un minimo di attenzione", non potendosi "consentire il risarcimento ogniqualvolta ci si fa male su una strada pubblica o privata" (p. 9).

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduce l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d'Appello correttamente valutato le

deposizioni testimoniali e per avere omissis di considerare alcuni fatti storici decisivi.

La Corte d'Appello avrebbe immotivatamente affermato che la valenza delle dichiarazioni rese dalle signore (omissis) e (omissis) non potesse ritenersi smentita dagli altri testi escussi: (omissis) risulterebbe inattendibile, perché smentita da quanto riferito da (omissis); le deposizioni di (omissis) e di (omissis) non sarebbero rilevanti, perché, non avendo assistito all'incidente, le dichiaranti non erano in grado di riferire della sua dinamica, sia perché le notizie riportate circa le abitudini della gestione della profumeria e sui giorni in cui abitualmente venivano effettuate le pulizie non consentirebbero di escludere che le pulizie fossero state fatte proprio e/o anche il giorno dell'incidente.

3. Il primo motivo è inammissibile.

Ciò che la ricorrente rimprovera alla Corte territoriale, a ben vedere, non è la violazione dell'art. 2049 c.c., ma il modo attraverso cui è pervenuta alla conclusione che fossero risultati provati gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità. La censura, infatti, nella sua parte rilevante ai fini dello scrutinio del mezzo impugnatorio, investe la decisione impugnata, innanzitutto, per aver ritenuto, sulla scorta di una testimonianza *de relato*, ricorrente il rapporto di preposizione e di occasionalità necessaria tra preponente e preposto.

Quand'anche si correggesse l'errore di sussunzione — la ricorrente avrebbe dovuto dedurre semmai la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per essere la Corte territoriale incorsa in un errore di riconduzione della fattispecie concreta alla fattispecie disciplinata dall'art. 2049 c.c., sulla scorta di un erroneo accertamento della *quaestio facti* — il motivo non meriterebbe accoglimento, perché le censure della

ricorrente muovono da premesse che si rivelano oltre che erronee *in iure* – la negazione di carattere probatorio e indiziario della testimonianza *de relato*, l'assenza di un nesso di occasionalità necessaria tra preponente e preposto in assenza di un rapporto lavorativo tra il padrone e il committente (cfr. Cass. 15/04/2019, n. 10445, la quale ha ribadito che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l'art. 2049 c.c. non richiede affatto, quale presupposto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; e che la responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso sussiste anche quando, come nel caso di specie, non sia stato individuato l'autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello – del tutto astratte, perché prive di confronto con la decisione impugnata, la quale ha ritenuto che vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti dalle prove testimoniali espletate, per ritenere sussistente il rapporto di preposizione e di occasionalità necessaria, specificando, correttamente, che al fine della sua ricorrenza non era necessario che tra il soggetto che aveva gettato sul marciapiede l'acqua insaponata e la titolare della profumeria vi fosse un rapporto di lavoro subordinato.

3. Il secondo motivo è inammissibile, perché oltre a non essere sorretto dagli oneri di allegazione che gravano su chi invochi la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., è, a dispetto della rubrica, interamente volto a mettere in discussione la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere

la motivazione. Ciò involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili; tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, ed alla rilevanza del contenuto della deposizione ai fini dell'accertamento della verità processuale.

4. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

#### PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di Cassazione il 26 novembre 2020.

Il Presidente

Adelaide Amendola

